




COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 15 dicembre 2025, ha esaminato l'**ATTO N. 369** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)"), ed ha deciso di esprimere con n. 5 voti favorevoli (Presidente Francesco Filipponi, Consiglieri Cristian Betti, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti, Luca Simonetti) e n. 2 voti contrari (Consiglieri Paola Agabiti, Donatella Tesei) a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole.

Al riguardo si precisa che l'atto n. 369 non è riconducibile alle leggi regionali di spesa di cui alla Sezione IV della l.r. 13/2000 e conseguentemente alle procedure previste relative alla copertura finanziaria delle medesime leggi e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.r. 13/2000 relative all'aggiornamento della Relazione tecnica e all'apposizione del visto.

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Francesco Filipponi e per la minoranza il Consigliere Paola Agabiti.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, proposto con deliberazione n. 1193 del 24 novembre 2025 e depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 novembre 2025 e assegnato, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione consiliare permanente, in sede consultiva, concernente: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)" (ATTO N. 369);

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028;

VISTI i pareri consultivi, espressi dalla II Commissione consiliare permanente e dalla III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

RITENUTO che l'atto in esame non è riconducibile alle leggi regionali di spesa di cui alla Sezione IV della legge regionale 13 del 2000 e conseguentemente alle procedure ivi previste relative alla copertura finanziaria delle medesime leggi;


RITENUTO, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 13 del 2000 relative all'aggiornamento della Relazione tecnica e all'apposizione del visto;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per la maggioranza dal Presidente Francesco Filipponi e per la minoranza dal Consigliere Paola Agabiti (ATTO 369/BIS);

VISTA la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42));

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,



degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTA la legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022));

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020));

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria));


VISTA la legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 3;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...  
voti contrari e ... voti di astensione, espressi




nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti  
e votanti

***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2026)”, composta di n. **9** articoli e dalla Tabella A, nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2026-2028, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.	1.  idem
2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 <del>Febbraio 2000</del> , n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).	2. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A) nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 <b>febbraio 2000</b> , n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).



3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.	3.  idem
Art. 2 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)	Art. 2 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica)
1. All'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025 , n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali-) le parole <i>"e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>" , di euro 14.874.000,00 per l'anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l'anno 2029"</i> .	1. All'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali) le parole: <i>"e di euro 16.481.242,09 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>" , di euro 14.874.000,00 per l'anno 2026, di euro 16.884.000,00 per gli anni 2027 e 2028 e di euro 26.331.000,00 per l'anno 2029"</i> .
Art. 3 (Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)	Art. 3 (Autorizzazione all'acquisto di immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia)
1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare l'immobile ubicato in Via Cortonese s.n.c. a Perugia, facente parte del complesso immobiliare denominato "Broletto", di proprietà di soggetti privati, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 252, particella 1550, sub 2, categoria C/1 con superficie catastale di mq 103, che viene iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile, da destinare a sede strumentale della Regione Umbria, al prezzo complessivo non superiore ad euro 100.000,00 comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori	1.  idem






Art. 5 (Disposizioni in materia di welfare integrativo)	Art. 5 (Disposizioni in materia di welfare integrativo)
<p>1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziato nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziato dalla Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).</p>	<p>1. A decorrere dal 2026, al fine di sostenere le misure di welfare integrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali) per i dipendenti della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è previsto un fondo finanziato da risorse annualmente stanziato nei rispettivi bilanci in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare della spesa di personale, determinata ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti delle risorse disponibili già stanziato dalla Giunta regionale e <b>dall'</b>Assemblea legislativa, nei rispettivi bilanci, ai sensi <b>dell'articolo</b> 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).</p>
<p>2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziato per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 1 della l.r. <del>43/1983</del>, alla Missione 01 "Servizi istituzionali,</p>	<p>2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è annualmente determinata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziato per il finanziamento della spesa di cui <b>all'articolo</b> 1 della l.r. <b>43/1983</b>, alla Missione 01 "Servizi istituzionali,</p>







regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.	regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2026-2028 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.
Art. 9 (Entrata in vigore)	Art. 9 (Entrata in vigore)
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.	1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.